

**AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

Modello B

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA PADEL COMUNALE

Nell'anno duemilaventisei, il giorno _____ (*in lettere*) del mese di _____ presso la sede Municipale del Comune di SARCONI, sita in piazza Municipio, n. 11, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge tra

Da una parte:

il Comune di Sarconi, nel seguito chiamato anche solo "Comune", con sede legale in _____
provincia _____, via/piazza _____ n. _____, codice fiscale/partita
IVA _____, rappresentato da
_____, nato a _____ il _____,
(C.F. _____), in qualità di _____;

Da una parte:

L'associazione/impresa denominata _____, nel seguito chiamato anche solo
"affidatario", C.F./P. IVA _____, con sede legale in _____,
provincia _____ via _____ n. _____, iscritta nel registro
_____ al numero _____ rappresentata da
_____ nato a _____ provincia
_____, il _____, (C.F. _____), residente a
_____, provincia _____ in via
_____ n. _____, in qualità di _____

Premesso che con determinazione Reg. Gen. n. _____ del _____ Reg. Area n. _____ del
_____ è stata affidata la gestione del campo da padel comunale alla
_____ (*denominazione/ragione sociale affidatario*)

Tutto ciò premesso e richiamato come parte sostanziale e integrante del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1
Soggetti**

Il Comune affida la gestione del campo da padel comunale sito in Sarconi (PZ) alla via Sant'Antonio e adiacenti locali spogliatoio annessi al campo sportivo comunale, e aree pertinenziali, alla associazione/impresa _____ in premessa individuata che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, dichiarando di darne piena e corretta attuazione.

In modo specifico con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario prende in consegna gli impianti sportivi indicati, nello stato di fatto e di diritto in cui essi attualmente si trovano, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva di alcun tipo.

**Art. 2
Durata**

La durata del presente contratto è stabilita in n. 1 (uno) anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione. È vietato il rinnovo del presente contratto.



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Oltre che per scadenza del termine naturale, e nell'ipotesi di perimento del patrimonio affidato, l'affidamento della gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto all'art. 16.

L'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso immobiliare, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento e consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni affidati.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente contratto ed al regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo di risarcimento dello stesso.

Art. 3

Obiettivi generali di gestione

La gestione deve perseguire le seguenti finalità di interesse pubblico:

- promuovere la pratica delle attività sportive, ludico motorie e ricreative quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- garantire la gestione efficiente e la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- garantire la massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive sia agonistiche che amatoriali.

Art. 4

Consistenza e caratteristiche dell'impianto

L'impianto sportivo in oggetto è costituito dal campo da padel sito in Sarconi (PZ) alla via Sant'Antonio e area pertinenziale antistante e dagli adiacenti locali spogliatoio annessi al campo sportivo comunale, entrambi di proprietà comunale. L'area pertinenziale e i locali spogliatoio sono affidati limitatamente alle necessità di funzionamento del campo da padel.

Il campo, dotato di copertura (senza coperture laterali), illuminazione a LED, superficie in erba sintetica, con area pertinenziale antistante, è individuato nella allegata planimetria.

Art. 5

Servizi compresi a carico dell'affidatario

Formano oggetto del servizio:

Gestione Operativa:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva;
- apertura e chiusura dell'impianto, inclusi il servizio di custodia e sorveglianza anche in caso di utilizzo da parte delle società sportive, delle scuole, del Comune per scopi sociali;
- sorveglianza degli impianti e delle attrezzature;

Manutenzione e Pulizia:

- gestione complessiva degli spazi pertinenti, degli impianti e delle attrezzature ludico-sportive secondo le caratteristiche dei medesimi, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti;
- pulizia periodica degli impianti;
- manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature;

Gestione dell'Utenza:

- gestione delle prenotazioni per l'uso dell'impianto;
- accesso agli impianti da parte di società e associazioni sportive non affidatarie;

Eventi e Manifestazioni:



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

- gestione degli eventi e delle manifestazioni sportive e non sportive, garantendo presidio, sorveglianza e gestione delle emergenze;
- Libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate;

Art. 6

Oneri ed impegni di carattere generale a carico dell'affidatario

L'affidatario dovrà garantire a tutti, senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi affidati in gestione. Detti impianti, infatti, nonostante la gestione esterna, sono e restano, a tutti gli effetti, pubblici.

L'affidatario deve garantire l'utilizzo degli impianti prioritariamente alle associazioni del territorio che si occupano di promuovere lo sport.

L'affidatario, quale unico conduttore autorizzato dell'impianto assume l'obbligo della manutenzione ordinaria degli immobili consegnati dal Comune.

L'affidatario del servizio di gestione, assume l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento di tutti gli impianti, comprese le aree di pertinenza, secondo disposizioni del presente contratto.

Per tali attività si avvarrà di proprio personale o di imprese specializzate, al cui compenso l'affidatario provvederà in assoluta autonomia, dando atto che la violazione delle norme in materia di lavoro e di sicurezza comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'affidatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'affidatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

L'affidatario si obbliga, altresì, all'integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Comune si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi testé richiamati.

L'affidatario deve garantire a propria cura e spese la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie al regolare ed efficiente funzionamento degli impianti.

L'affidatario si obbliga a presentare entro le scadenze fissate dal Comune la documentazione inerente la gestione del campo da padel con l'indicazione di ogni elemento utile per migliorare la gestione.

L'affidatario dovrà assicurare:

- a) che tutti gli insegnanti dei corsi siano in possesso di idoneo titolo ai sensi di legge e/o abilitazione accreditata da Enti sportivi riconosciuti;
- b) che i suddetti insegnanti si facciano carico dell'obbligo della vigilanza e custodia dei minori durante l'orario delle lezioni;
- c) la presenza degli insegnanti negli impianti almeno 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assicurarsi al termine delle stesse che i minori e i diversamente abili siano presi in consegna dai rispettivi genitori o da chi si occupa del loro trasporto.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi, nonché a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni, nonché ad assicurare il personale impegnato e/o i responsabili e gli incaricati nelle varie attività per la responsabilità civile verso i terzi per ogni e qualsiasi evento o danno che possa verificarsi nello svolgimento del servizio, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Sono a carico dell'affidatario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'affidatario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- le spese per materiali di consumo e quant'altro necessari alla normale attività degli impianti;



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

- le spese relative alla pulizia della struttura sportiva affidata, compreso l'approvvigionamento dei materiali necessari;
- le spese di manutenzione ordinaria.

È fatto obbligo all'affidatario di improntare l'organizzazione delle attività ammesse dal servizio di gestione secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché rispondente ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. Le chiavi dell'impianto sportivo, che saranno consegnate mediante apposito verbale, dovranno rimanere nella esclusiva materiale disponibilità dell'affidatario e per alcun motivo possono essere affidate a terzi estranei utilizzatori della struttura.

In ogni caso, fanno carico all'affidatario i seguenti ulteriori obblighi:

- fornire tutto il personale necessario atto a garantire per tutta la durata dell'affidamento la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurandone la sorveglianza;
- dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti, delle necessarie autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi, rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;
- osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dell'ordine pubblico e della sicurezza, come prescritti dalle ordinanze sindacali, dai regolamenti comunali e dai provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare nonché dalle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, sollevando il Comune da ogni dannosa conseguenza a persona e cose, causata per fatto o colpa propria o del personale dipendente dell'affidatario;
- permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare, anche in ordine alla verifica della corretta manutenzione dei locali e dell'impianto sportivo affidati in gestione;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative finalizzate alla promozione dello sport proposte dal Comune;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere allo svolgimento delle normali attività sportive nonché a manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e di regolamento e degli spazi disponibili;
- informare l'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto.

Periodi, giorni e orari di funzionamento sono quelli indicati in sede di offerta e oggetto di aggiudicazione.

Art. 7

Obblighi di azione, comportamento e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è obbligato verso il Comune e verso l'utenza a tenere, con la diligenza prescritta dall'art. 1176 del codice civile, i comportamenti, esplicitare le azioni e garantire propria responsabilità per tutto quanto in oggetto al presente appalto, e in particolar modo per il progetto di gestione offerto in sede di gara.

È fatto divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, i servizi e/o i beni oggetto del presente contratto. È altresì vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio.

Qualora si rendesse necessario per motivi di interesse pubblico, il Comune con un preavviso di giorni cinque da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare all'impianto le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie, nonché procedere ad interventi di manutenzione straordinaria necessari per la sicurezza e la fruibilità degli stessi.

Nel caso in cui il Comune decida la chiusura degli impianti affidati per una durata continuativa superiore ai 15 giorni, per qualsiasi causa, il gestore percepirà un rimborso del canone offerto calcolato percentualmente in relazione al tempo di chiusura dell'impianto.

Tutte le manifestazioni, sportive e non, non già analiticamente indicate e cronologicamente determinate nei piani e documenti di affidamento dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune.



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

L'affidatario garantisce la corretta gestione della sicurezza predisponendo un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

L'affidatario dovrà predisporre un registro dei controlli periodici dove verranno annotati gli interventi manutentivi (cfr. l'art. 19 del D.M. 19 marzo 1996). Le Parti, comunque, danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto: non essendo prevista, nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto sportivo in oggetto, compresenza del personale dell'affidatario e di quello del Comune, non vi sarà alcun interferenza fra essi; essendo prevista la compresenza, presso l'impianto in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia, da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa, e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma tenderà a ridurli.

L'affidatario deve designare un referente o responsabile, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente, all'atto della consegna, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza ordinaria del primo. Il Comune si rivolgerà al referente in merito a tutto ciò che concerne il servizio, alle eventuali rimozioni circa gli aspetti organizzativi del servizio e al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nel presente affidamento.

L'affidatario ha l'obbligo di fornire al Comune i recapiti telefonici e i riferimenti mail, PEC, ai quali inoltrare le eventuali comunicazioni che possano essere ritenuti urgenti.

Art. 8

Oneri ed impegni del Comune, vigilanza e controlli

Il Comune, al fine di garantire l'esercizio dell'attività dell'affidatario nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa cui è preposto e mantenendo esclusiva potestà nel controllo e sanzionamento del presente contratto, assume nei confronti dell'affidatario i seguenti oneri ed impegni:

- esecuzione a propria cura e spesa degli interventi di ripristino a nuovo di parti singolarmente funzionali e non più riparabili, non classificabili come meramente di natura manutentiva ancorché straordinaria, sull'impianto e su tutte le parti ed aree di pertinenza;
- ricorrendo casi di estrema urgenza, previamente segnalati e documentati dall'affidatario, potrà essere richiesto dal Comune all'affidatario stesso di intervenire direttamente, per ripristinare condizioni di sicurezza per le persone e di funzionalità dell'impianto, salvo corrispondere a consuntivo, previa verifica di congruità e regolarità esecutiva dell'intervento a cura esclusiva del Comune, all'affidatario la spesa effettivamente sostenuta nei termini che saranno definiti caso per caso in ragione delle caratteristiche e consistenza economica degli interventi: al di fuori del presente caso il Comune si riserva comunque facoltà di autorizzare l'affidatario in sua vece alla realizzazione degli interventi necessari alle medesime condizioni di verifica e controllo degli stessi norme per gli interventi d'urgenza.
- il pagamento di tributi erariali gravanti sugli immobili costituenti l'impianto, prima, durante ed al termine delle sue modifiche ed integrazioni strutturali;
- la gestione dei contratti relativi alle utenze, che restano intestati e a carico del Comune.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli tecnici e amministrativi su libri, beni, uffici e attività dell'affidatario, limitatamente ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nel presente capitolato.

Eventuali inadempienze, regolarmente accertate e contestate, consentiranno al Comune, previo avviso all'affidatario, di subentrarle, in tutto o in parte, nell'esercizio della gestione, col diritto di rivalersi nei suoi confronti dei maggiori oneri conseguenti.

Art. 9

Interventi di ripristino in casi di somma urgenza

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti che richiedano interventi di somma urgenza atti al ripristino delle strutture ed impianti oggetto di grave danneggiamento tale da comprometterne



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

totalmente l'esercizio, la sicurezza ovvero la stabilità, l'affidatario dovrà darne immediata informazione scritta al Comune contenente la descrizione dell'inconveniente, le modalità di intervento, i tempi di esecuzione. Il Comune si riserva il diritto di sostituirsi all'affidatario o autorizzare l'intervento urgente rimborsando le spese documentate.

Art. 10

Opere

Alla scadenza della presente convenzione l'affidatario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento dovuto all'uso delle strutture e dei beni mobili affidati in gestione.

L'affidatario non potrà apportare alcuna modifica, neppure migliorativa agli impianti e strutture date in gestione senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Saranno acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati all'impianto nonché le attrezzature o gli arredi durevolmente destinati al servizio od ornamento dello stesso approvvigionati da parte dell'affidatario. Al termine del contratto verrà accertata la consistenza e il Comune si riserva il diritto di trattenerli, previo rimborso, o di chiedere il ripristino.

Qualora nel corso di vigenza dell'affidamento, l'impianto sportivo in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti ad opera del Comune di Sarconi, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune di Sarconi. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno decisi dal Comune di Sarconi.

Art. 11

Esercizio di attività commerciali ed affini

È concessa facoltà all'affidatario di effettuare nel periodo di gestione attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, alle condizioni di legge, e previa acquisizione a propria cura e spese delle necessarie autorizzazioni, in occasione di eventi e manifestazioni sportive. Tali attività non potranno mai assumere carattere prevalente ma dovranno restare sempre accessorie al presente contratto.

Art. 12

Costo impianto

L'affidatario corrisponde al Comune, la somma complessiva di € _____ (in cifre e lettere) annui, oltre IVA se dovuta, da accreditarsi a mezzo bonifico bancario alla Tesoreria comunale BCC Magna Grecia Sc IBAN IT92Q0706676590000000554035 in due rate semestrali di pari importo entro la fine di ciascun semestre.

Il Comune si riserva il diritto di recesso in caso di reiterati ritardi nei pagamenti.

Art. 13

Tariffe

L'affidatario applica agli utenti le tariffe adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 03.12.2025 per l'uso degli impianti sportivi per l'anno 2026, da intendersi comprensive del noleggio delle attrezzature per la pratica sportiva, che il gestore dovrà in ogni caso garantire. Il gestore incamera direttamente e trattiene le tariffe per l'uso degli impianti.

I proventi derivanti dallo svolgimento di eventuali corsi per la pratica sportiva spettano all'affidatario, così come ogni altra entrata generata ai sensi di legge e del presente contratto in conseguenza della gestione degli impianti.

Il costo di iscrizione alla frequenza di eventuali corsi per la pratica sportiva e i costi per ogni altro servizio reso sono quelli liberamente determinati dall'operatore e indicati in sede di gara. In ogni caso l'affidatario dovrà comunicare al Comune:

- il tariffario completo e dettagliato applicato entro 15 giorni dalla decorrenza della presente convenzione;
- entro 15 giorni dalle eventuali modifiche, le eventuali modifiche apportate al tariffario stesso.



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Per ogni corso o evento organizzato, l'affidatario ha l'obbligo di dare preferenza a residenti e domiciliati nel Comune di Sarconi in caso di posti limitati.

L'ammontare annuo complessivo delle entrate dovrà essere reso noto al Comune nel contesto del proprio bilancio consuntivo da trasmettersi con le modalità ed entro le scadenze determinate dal Comune.

Art. 14

Agibilità ed attività di pubblico spettacolo

L'affidatario dichiara di conoscere, non sollevando eccezione alcuna, le condizioni d'utilizzo, sicurezza ed agibilità attuali delle strutture ed impianti assegnati in gestione, sia per le attività a carattere privato che per quanto oggetto di attività di pubblico spettacolo e trattenimento soggetta alla disciplina degli artt. 80, del TULPS e 141, del R.D. n. 635/1940 ss.mm.ii.

L'inosservanza di dette norme da parte dell'affidatario costituisce grave inadempimento al presente contratto e costituisce motivo di risoluzione espressa.

Art. 15

Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di sostituire a sé un terzo nei rapporti contrattuali inerenti il presente contratto, anche per una sola parte di esso. Ogni modifica al presente contratto deve essere fatta in forma scritta.

Art. 16

Recesso, penali e controversie

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto con le modalità previste dalla presente convenzione. L'affidatario non potrà in alcun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune.

In caso di inadempienza di una qualsiasi delle condizioni previste dal presente capitolato, per motivi imputabili all'affidatario, previa intimazione ad adempiere inviata per iscritto, quando l'adempimento sia ancora possibile e fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno, verrà applicata una penale, il cui ammontare, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito fra un minimo di € 50,00 (cinquanta) e un massimo di € 2.000,00 (duemila).

A fronte dell'inadempimento, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre tre giorni, dal momento della contestazione da parte del Comune. Nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, il Comune, oltre ad applicare le su citate penali, ha la facoltà di ordinare e far eseguire dell'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'affidatario, gli interventi necessari addebitando all'affidatario il relativo costo.

La chiusura dell'impianto sportivo, per fatto imputabile all'affidatario, comporta l'applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di chiusura.

L'applicazione delle penali non solleva l'affidatario dagli oneri dei danni di qualsiasi natura e genere, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti di terzi.

Qualora le inadempienze suddette abbiano causato delle penalità e si dovessero ripetere, o qualora le inadempienze siano tali da compromettere e rendere insoddisfacente il servizio, in ordine alla qualità del servizio medesimo, oppure in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, o a seguito di ingiustificata sospensione o abbandono di tutto o parte del servizio, anche per un solo giorno, il Comune ha facoltà di diffidare l'affidatario all'adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti agendo se necessario per il risarcimento pieno dei danni.

In questo caso, l'affidatario dovrà corrispondere il canone contrattuale maturato sino al giorno della disposta risoluzione.



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Tutte le clausole del presente contratto sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre, ad insindacabile giudizio dell'ente concedente, una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni da trasmettere con PEC.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni con PEC, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte delle esigenze dell'affidamento e di recedere dallo stesso contratto, per motivazione di pubblico interesse.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'affidatario, quest'ultimo sarà escluso dal partecipare a gare per analoghi servizi per due anni consecutivi dalla data di risoluzione del contratto.

È facoltà del Comune di risolvere il contratto in qualunque tempo in caso di continui e gravi inadempimenti, manchevolezze, negligenze e similari, non risolte nei termini di tempo fissati dal Comune e di provvedere al servizio a spese dell'affidatario.

In particolare l'affidatario potrà incorrere nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sospensione del servizio non preventivamente autorizzata dal Comune; nei casi di forza maggiore l'affidatario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell'ufficio competente, nonché provvedere tempestivamente alla stampa e diffusione dei manifesti rivolti ad avvisare gli utenti e le Associazioni sportive interessate;
- b) in caso di gravi infrazioni delle norme contenute nella presente convenzione e degli obblighi contrattuali assunti per legge, debitamente accertate e notificate;
- c) in caso di grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro degli impianti affidati, debitamente accertata e notificata;
- d) in caso di gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
- e) in caso di esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione del Comune;
- f) qualora l'affidatario incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione;
- g) in caso di applicazione di tariffe maggiorate differenti da quelle preventivamente approvate dal Comune;
- h) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- i) quando l'affidatario si renda colpevole di frode o nel caso di suo fallimento;
- j) per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- k) in caso di reiterati ritardi nei pagamenti.

La gestione, inoltre, può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per il venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione fondata per il perseguimento delle finalità oggetto del presente contratto.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'attività. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune almeno tre mesi prima.

Art. 17

Utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune

L'affidatario dovrà garantire al Comune di Sarconi l'utilizzo del campo da padel in caso di prioritarie esigenze istituzionali, previo congruo preavviso.

Il Comune di Sarconi si riserva altresì la possibilità, per sé o per terzi, di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo o parte di esso per finalità pubbliche o di pubblico interesse. L'affidatario, pertanto, si obbliga a



AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

mettere a disposizione del Comune l'impianto sportivo affidato in gestione, per l'organizzazione di finalità sociali, attività sportive, culturali, celebrative - anche in collaborazione con associazioni di volontariato - per un massimo di 10 ore mensili. In tali occasioni, l'affidatario dovrà assicurare l'assistenza necessaria finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e chiusura del complesso sportivo, la pulizia prima e dopo la manifestazione.

Art. 18

Spese contrattuali e norme di chiusura

L'affidatario, a seguito di notifica dell'atto di designazione sul trattamento dei dati personali, si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente al Comune la nomina, e il Comune dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina. Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili/particolari, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula ed eventuale registrazione della presente convenzione sono da intendersi a carico del Comune. Eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione saranno definite dall'autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio e valore.

Dattiloscritto su n° 9 pagine, il contenuto è letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di SARCONI..... [firma digitale]

Per l'affidatario [firma digitale]